

# **NOTIZIARIO FLASH**

## **DEL CENTRO SERVIZI DI DOMENICO**

### **SPECIALI 2011**

#### **Nr 2 Conversione in legge del D.L. 138 2011**

**Lo scorso 13 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. 13 agosto 2011, Nr 138 con l'obiettivo di individuare immediate misure per la stabilizzazione, per favorire lo sviluppo, a sostegno dell'occupazione, per la riduzione dei costi degli apparati istituzionali, nonché in materia di liberalizzazione di attività economiche.**

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 era una manovra ad ampio raggio che prevedeva il recupero di 45,5 miliardi di euro in due anni (20 nel 2012 e i restanti nel 2013), finalizzato all'anticipo del pareggio di bilancio dal 2014 al 2013.

Come riportato da giornali e televisioni, dal giorno dell'approvazione del decreto fino ad oggi la "manovra" ha subito un restyling a "tappe", con ipotesi di modifiche e proposte che si sono succedute a cadenza quasi giornaliera, tenendo alto il livello della tensione politica nel periodo postferragostano, sul quale non riteniamo sia opportuno esprimere alcun giudizio.

Tant'è che il dibattito parlamentare per la conversione in legge del decreto è sfociato in un maxiemendamento, bloccato dal voto di fiducia sia al Senato sia alla Camera, a seguito del quale la stessa portata economica della manovra è stata modificata, salendo a € 54,2 miliardi complessivi.

Trattandosi di decreto legge convertito con modificazioni, l'entrata in vigore delle norme contenute nello stesso e diversa per quelle contenute nel testo originario (che entrano in vigore immediatamente salvo disposizione contraria, vale a dire nel nostro caso il 13.08.2011), e per quelle contenute in emendamenti e modificazioni (che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

La pubblicazione in G.U. della Legge 148/2011, che ha convertito in legge il decreto della manovra di Ferragosto, è avvenuta il 16.09.2011. Nelle pagine seguenti verranno analizzati i provvedimenti più importanti e di sicuro impatto sulle attività dei Clienti dello studio.

### **1. Nuovi limiti all'utilizzo del contante (Art. 2, c. 4)**

**L'art. 2 comma 4 del D.L. 138/2011 prevede la riduzione da 4.999,99 euro a 2.499,99 euro del limite per effettuare pagamenti in contante o mediante assegni trasferibili.**

La disposizione, al fine di adeguare l'ordinamento italiano alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha modificato le Norme Antiriciclaggio contenute nel D.Lgs. 231/2007, inserendo ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto citato il nuovo limite (€ 2.500), prevedendo inoltre la data del 30.09.2011 come termine per adeguare al nuovo limite libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Si rammenta, come già segnalato in occasione delle precedenti modifiche<sup>1</sup>, che tale limite va considerato in funzione del **valore complessivo da trasferire**, anche se effettuato con più pagamenti. A titolo di esempio: il pagamento di una fattura di 4.000 euro, il cui contratto a monte non preveda il pagamento in due tranches, non può essere effettuato per contanti con due rate che, singolarmente, sarebbero inferiori alla soglia di 2.499,99 euro, ma occorre che il pagamento avvenga con assegno bancario o postale con l'apposizione della clausola Non Trasferibile o tramite bonifico o altro pagamento tracciabile (carte di credito, bancomat, etc.).

Poiché l'obbligo potrebbe essere aggirato utilizzando i valori bollati, l'Agenzia delle Entrate ha già in precedenza previsto l'obbligo di segnalazione da parte dei rivenditori autorizzati (es. tabaccaï) degli acquisti di marche e simili per un valore superiore a € 2.000.

Sul versante di banche ed intermediari finanziari occorre segnalare che, sussistendo il rischio che una operazione unitaria venga artatamente frazionata al fine di effettuare tante operazioni inferiori al limite vigente, l'attenzione degli operatori viene posta innanzitutto alle modifiche del comportamento usuale tenuto dal cliente.

Se ad esempio un soggetto dipendente non coniugato con accredito dello stipendio effettuato direttamente dal datore di lavoro sull'unico conto corrente posseduto inizia ad effettuare dei versamenti ripetuti anche di soli € 500 con cadenza ad esempio settimanale, tali operazioni, tutte ben al di sotto del limite di € 2.500 potrebbero rivelarsi sospette e richiamare l'attenzione del soggetto segnalatore. Se, per fare un esempio relativo alle imprese, un negoziante con POS installato e utilizzato nell'attività, abituato a versare l'incasso settimanale il venerdì mattina, per somme in genere variabili da € 2.000 a € 3.000, inizia ad andare tutti i giorni allo sportello a versare € 2.400 e prosegue in tale pratica per almeno un trimestre, denoterebbe una variazione brusca e repentina delle abitudini adottate che forse cela un'operazione non dichiarata o comunque attività non lecite oggetto della Normativa Antiriciclaggio<sup>2</sup>.

Per adeguarsi al nuovo limite, entro il 30 settembre 2011 i libretti al portatore con saldo superiore a € 2.499,99 dovranno essere o chiusi o ridotti al di sotto di tale limite.

Le **sanzioni** applicabili all'inosservanza della normativa vanno **dall'1% al 40%** delle **somme trasferite** con un minimo di 3.000 euro. Qualora la somma trasferita sia superiore ai 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di 5 volte.

Essendo contenuta nel testo originario e non avendo subito modifiche in sede di conversione, la disposizione ha vigenza dal 13.08.2011.

## **2. Aumento aliquota ordinaria IVA (dal 20% al 21%) (Art. 2, c. 2-bis)**

Una delle modifiche più rilevanti e di impatto sicuro sugli operatori economici (imprese e lavoratori autonomi) riguarda l'aumento della c.d. aliquota ordinaria IVA, che passa dal 20% al 21%.

Ricordiamo brevemente come la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto preveda tre aliquote, una ordinaria e due ridotte (pari al 4% e al 10%). La Manovra non ha toccato le aliquote ridotte, che sono rimaste invariate.

La modifica potrà avere un impatto sui consumi a causa dell'eventuale aumento dei prezzi che i soggetti IVA praticeranno. Avrà, inoltre, un impatto anche operativo collegato all'aggiornamento di Misuratori Fiscali, programmi di fatturazione e aggiornamento di prezzari e listini, che comporterà un aggravio di adempimenti e di costi.

Avvertiamo quindi i Clienti sulla necessità di valutare l'aumento dei prezzi per i prodotti venduti al pubblico con IVA inclusa (in particolare, quindi, per i commercianti al minuto).

Si segnala, per puro spirito di cronaca, che nell'ambito delle modifiche al decreto legge originario, era stata anche proposta una modifica dell'aliquota ordinaria che dovesse valere per un solo trimestre!

Per le cessioni di beni soggette ad aliquota ordinaria e per le prestazioni di servizi, per individuare l'aliquota applicabile, se 20% o 21%, bisognerà porre molta attenzione al **momento di effettuazione** della cessione di beni o della prestazione di servizi ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 633/1972.

**Ricordiamo che la regola generale prevede che il momento di effettuazione coincida:**

1. **per le cessioni di beni immobili:** con la **data di stipula** del contratto/rogito notarile;

---

<sup>1</sup> Rinviamo, per esempio, al nostro Notiziario 2-bis/2008 che trattava della riduzione del limite da € 12.500 a € 5.000 prevista dall'allora Governo Prodi.

<sup>2</sup> Caso Scajola docet : è infatti assai probabile ritenere che qualsiasi funzionario di banca sarebbe stato quanto meno incuriosito da un flusso costante di assegni circolari di importo unitario di € 12.500 (limite allora vigente)!

2. **per le cessioni di beni mobili:** con il **momento della consegna o della spedizione** dei beni eventualmente indicato nel DDT di consegna;
3. **per le prestazioni di servizi:** con il **momento del pagamento** del corrispettivo (nel limite dell'importo pagato).

L'operazione si considera comunque "effettuata" ai fini IVA anche anteriormente agli eventi di cui sopra se:

- sia **emessa fattura** (indipendentemente dal pagamento): limitatamente all'importo fatturato;
- sia **pagato in tutto o in parte il corrispettivo:** limitatamente all'importo pagato.

In caso di rapporti di fornitura effettuati nel mese di Settembre attraverso consegne e/o spedizioni di merci accompagnate da DDT, con fatturazione a fine mese, si potrà verificare quindi il caso di contemporanea presenza di operazioni soggette alla vecchia aliquota e operazioni soggette alla nuova, visto che ciò che rileva non è la data della fattura (che potrà essere emessa anche entro il 15 Ottobre) ma quella in cui il bene è stato effettivamente consegnato e/o spedito.

Per i soggetti con corrispettivi comprensivi dell'imposta (per esempio per i commercianti al dettaglio) in sede di liquidazione periodica IVA sarà necessario effettuare lo scorporo con il "metodo matematico": in conseguenza dell'innalzamento dell'aliquota ordinaria al 21%, l'imponibile sarà ottenuto dividendo i corrispettivi **per 121**, ovviamente per le sole operazioni di cessione effettuate dopo l'entrata in vigore della modifica.

Un caso particolare riguarda le cessioni effettuate nei confronti degli enti pubblici per le quali è prevista l'esigibilità differita dell'IVA: l'imposta diventa esigibile soltanto al momento dell'incasso indipendentemente dalla consegna del bene.

È previsto inoltre che **l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 21% non si applichi** alle operazioni **effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici** (indicati nell'art. 6 comma 5 D.P.R. n. 633/1972), per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione la **fattura risulti già emessa e registrata "in sospensione d'imposta"** in quanto il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Per tali cessioni quindi l'aliquota da applicare resterà ancora il 20%.

Pur dovendoci astenere da commenti sulla natura del provvedimento e sulle modalità della sua attuazione, ci corre l'obbligo di segnalare quanto meno la "irrazionalità" dei tempi scelti. Poiché, infatti, tale disposizione non era contenuta nel decreto originario, non fa parte del pacchetto delle disposizioni entrate immediatamente in vigore al 13.08.2011. Purtroppo, però, dopo la conversione in legge, datata Mercoledì 14 Settembre, la pubblicazione in G.U. è stata effettuata Venerdì 16 Settembre, data di liquidazione e versamento dell'IVA di Agosto. Dato il silenzio del legislatore su eventuali proroghe o *vacatio* allungate, **l'innalzamento dell'aliquota ordinaria dal 20% al 21% entra in vigore Sabato 17.09.2011**. Non riteniamo quindi azzardato esprimere l'opinione che sarebbe stato auspicabile prevedere un'applicazione dall'1.10.2011, che avrebbe comportato un impatto meno severo tanto per i soggetti con liquidazione mensile dell'IVA tanto per quelli con liquidazione trimestrale.

Tant'è, non ci resta che da segnalare gli interventi dell'Agenzia delle Entrate, che si sono sostanzianti in due comunicati stampa a distanza ravvicinata :

1. 15.09.2011 – l'Agenzia ha preannunciato nella giornata di Giovedì che la pubblicazione nella G.U. sarebbe avvenuta il giorno dopo;
2. 16.09.2011 – l'Agenzia, ha fornito le prime indicazioni sull'applicazione della nuova aliquota IVA.

Nell'attesa dell'emanazione di una Circolare che affronti in maniera seria e approfondita le conseguenze di tale (scellerata?) scelta temporale del Legislatore, vi illustriamo le indicazioni, ad ogni modo rassicuratrici dell'Agenzia, sul comportamento che dovrà essere tenuto dagli operatori economici.

La nuova aliquota va applicata alle operazioni rilevanti, in base al momento di effettuazione delle stesse come sopra ricordato, da Sabato 17.09.2011. Qualora però *"...nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno **regolarizzare** le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, DPR 633/1972)"*.

L'Agenzia prosegue affermando che tale regolarizzazione "...non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'IVA è esigibile"<sup>3</sup>

Concludendo, segnaliamo che :

1. per i soggetti **commercianti al minuto** che certificano le operazioni IVA attraverso il rilascio dello Scontrino Fiscale, i Misuratori Fiscali dovranno essere aggiornati per contemplare la nuova aliquota, dato che le operazioni di cessione sono soggette ad aliquote diverse, salvo che non trovi applicazione la c.d. Ventilazione<sup>4</sup> dei corrispettivi (per i quali si rinvia al punto 2). **Le eventuali fatture emesse, richieste dal cliente, per cessioni soggette ad aliquota ordinaria, andranno compilate applicando la nuova aliquota.**
2. per i soggetti di cui sopra che beneficiano della c.d. **Ventilazione** dei corrispettivi (es. commercianti di calzature e abbigliamento e farmacie) i Misuratori Fiscali dovranno essere comunque aggiornati, ma dal punto di vista del calcolo dell'IVA rileverà la ripartizione degli acquisti di merci alle varie aliquote<sup>5</sup> (vecchia ordinaria e ridotte, prima della modifica; nuova ordinaria e ridotte, dopo la modifica). **Le eventuali fatture emesse, richieste dal cliente, per cessioni soggette ad aliquota ordinaria, andranno compilate applicando la nuova aliquota.**
3. per i soggetti che certificano le operazioni IVA attraverso rilascio di Ricevute Fiscali e Fatture, i documenti andranno compilati **con la nuova aliquota ordinaria**, ove applicabile.

Rassicuriamo comunque che sarà ad ogni modo possibile emettere note di variazione IVA ex art. 26 DPR 633/72 per regolarizzare eventuali fatture emesse e corrispettivi annotati in modo non corretto, senza applicazione di sanzioni.

In chiusura, ricordiamo ai Clienti che andrà, come già detto, valutata l'opportunità futura di aumentare i prezzi di alcuni beni, tenendo conto della modifica intervenuta, valutazione nella quale lo studio sarà a Vostra disposizione per le decisioni del caso.

Ci rendiamo inoltre disponibili a essere contattati dai fornitori di assistenza software e dei Misuratori Fiscali, qualora ritenuto dagli stessi o da Voi Clienti necessario.

### **3. Altre modifiche in breve**

Tra le altre novità fiscali previste dal Decreto segnaliamo il c.d. **contributo di solidarietà** previsto, nella misura del 3% sui redditi imponibili oltre € 300.000, **l'aumento delle addizionali IRPEF**, il nuovo regime per le **rendite finanziarie**, che prevede la nuova aliquota del 20% da Gennaio 2012, la robin tax per il settore energetico, con l'aumento in vigore già dal 2011, la riduzione dei vantaggi fiscali per le società cooperative, l'aumento dell'IRES per le società cc.dd. di comodo, pari al 10,5%, e le **nuove misure antievasione**, che prevedono, tra gli altri, manette agli evasori e una nuova stretta sugli Studi di Settore. Per tali novità e per le altre previste nella L.148/2011 rinviamo ai successivi Notiziari Speciali dello studio.

---

<sup>3</sup> Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 16.09.2011.

<sup>4</sup> Ricordiamo brevemente che con la Ventilazione, i corrispettivi delle vendite effettuate al pubblico con prezzo inclusivo dell'imposta vengono distribuite nelle varie aliquote applicabili (es commercianti di abbigliamento e calzature solo l'ordinaria, farmacie ordinaria, 4% e 10%) in proporzione all'incidenza degli acquisti di merci alle varie aliquote. Riprendendo gli esempi indicati in parentesi, per i commercianti di abbigliamento e calzature l'aliquota sarà una sola e cioè quella ordinaria (20% fino al 16.09 e 21% dal 17.09). Per le farmacie, invece, la situazione sarà più complessa. Rinviamo, in proposito, all'esempio indicato in nota successiva.

<sup>5</sup> Se in data 17.09, in una farmacia, verranno emessi scontrini per un totale di ad es. € 2.000, per effettuare la ventilazione occorrerà avere riferimento all'evenienza che, alla stessa data siano già stati effettuati acquisti di beni soggetti alla nuova aliquota ordinaria. Se ciò non fosse avvenuto, le vendite del giorno continueranno ad essere ventilate al 4-10-20% in base alle percentuali di incidenza sugli acquisti effettuati fin dall'inizio dell'anno. Se però, alla stessa data, sia stata ricevuta anche una sola consegna di beni soggetti alla nuova aliquota ordinaria del 21%, accompagnata tanto da fattura immediata tanto da DDT, la ventilazione a fine mese sarà effettuata al 4-10-20-21%, in base ovviamente sempre alle percentuali di incidenza sugli acquisti.